

Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Oggetto: osservazioni e proposte dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia sul Disegno di legge n. 5019 "Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" (presentato alla Camera dal Ministro Paola Severino il 29 febbraio 2012), e sul Disegno di Legge 2094 "Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto" (primo firmatario On Tenaglia).

L'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, esaminate le proposte di riforma all'attuale disciplina sostanziale e processuale in materia penale, tenuto conto della funzione e dei principi generali che caratterizzano il procedimento a carico di minorenni, intende sottoporre le seguenti osservazioni allo scopo di evitare che le innovazioni in esame, rivolte alla risoluzione di generali problemi di politica giudiziaria, possano determinare disarmonie con la normativa minorile di cui al d.p.r. 448/88 con i conseguenti problemi interpretativi e l'eventuale sostanziale abrogazione di norme coerenti con le finalità che la stessa si pone.

A questo proposito l'AIMMF intende anzitutto sottolineare la necessità che gli interventi normativi che incidono anche sul processo minorile, siano sempre sottoposti ad un preventivo vaglio che ne valuti le ricadute nei procedimenti a carico degli imputati minorenni, apportando le modifiche necessarie ad una armonizzazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 1, del d.p.r. appena richiamato secondo il quale "le disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".

Sotto questo profilo appare evidente l'incompatibilità in tutti i suoi aspetti e le evidenti difformità strutturali della previsione introdotta dall'art 3 DdL 5019 della **sospensione del procedimento con messa alla prova** ove si consideri che:

- a) l'art 3 lett co 1 lett a) prevede che il detto istituto possa essere applicato soltanto nel caso di reati puniti con pena edittale non superiore ai 4 anni a differenza dell'art. 28 del DPR 448/88 che lo ritiene applicabile ad ogni tipologia di reato;
- b) l'art 3 lett co 1 lett b) introduce il limite temporale per la richiesta di messa alla prova fino all'apertura del dibattimento non considerando l'esperienza minorile di positivi esiti di messa alla prova disposta in appello;
- c) l'art 3 lett co 1 lett c) ed e) struttura il periodo prova prevalentemente su attività materiali, quale il lavoro di pubblica utilità, mentre per i minori fondamentali sono gli aspetti educativi, scolastici, formativi, cui talvolta si affiancano attività di volontariato;

- d) l'art 3 lett co 1 lett d) limita la possibilità di una nuova concessione della messa alla prova;
- e) l'art 3 lett co 1 lett h) prevede che nel caso di esito negativo della prova il periodo di sospensione venga considerato al fine del computo della pena erogata, mentre nel procedimento penale a carico di imputati minorenni non assume mai il significato di una sanzione sostitutiva ma incide sulla valutazione della personalità ai fini prognostici.

L'AIMMF intende quindi sottolineare l'indispensabilità che il disegno di legge chiarisca che, al fine di evitare ogni incertezza interpretativa se non anche dubbi di costituzionalità, tale norma non si applica al procedimento penale a carico di imputati minorenni atteso che l'art. 1.1 d.p.r. 448/88 nel prevede che per i minorenni si applicano le norme del citato decreto ma, "per quanto da esse non previsto", si applicano le norme del codice di procedura penale..

In ordine poi alla previsione di cui all'**art 4** DdL 5019, intitolato **Sospensione del processo per assenza dell'imputato**, occorre premettere che, ai sensi dell' art. 1, comma 2 del d.p.r. sopra richiamato, aspetto essenziale del procedimento minorile è l'osservazione diretta della personalità dell'imputato e la sua partecipazione al processo ed al riguardo la disciplina speciale prevede:

- 1) l'accertamento della personalità dell'imputato (art 9 dpr 448/88)
- 2) l'illustrazione all'imputato di tutti i passaggi procedimentali (art 1.2 dpr 448/88);
- 3) il coinvolgimento dei famigliari nel processo (art 31.4 dpr 448/88);
- 4) la possibilità di accompagnare coattivamente l'imputato non comparso (art 31.1 dpr 448/88).

Di conseguenza su questo tema costituiscono già ora elementi di forte criticità ad esempio l'instaurazione di un processo penale minorile che si fondi sulla nomina di un difensore d'ufficio che, ferma restando la funzione difensiva, poi, non entra in contatto con il proprio assistito, o anche la previsione di un'elezione di domicilio, inconsapevolmente dichiarata da un ragazzo (spesso straniero) che poco o nulla ha compreso degli atti che ha sottoscritto.

Oltre a ciò bisogna considerare che

- A) il procedimento minorile, a differenza del procedimento penale a carico degli imputati adulti, si caratterizza per una evidente centralità dell'udienza preliminare e l'udienza dibattimentale dovrebbe costituire una ipotesi meramente residuale;
- B) nel corso dell'udienza preliminare è prevista la possibilità di definire il procedimento acquisendo il consenso dell'imputato alla definizione del processo allo stato degli atti;
- C) non è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art 550 cpp e non è previsto il decreto penale di condanna. Le uniche ipotesi di dibattimento che saltano il passaggio dell'udienza preliminare, sono costituite dal giudizio direttissimo (pochissimo praticato nei Tribunali per i Minorenni) e dal giudizio immediato. Si deve però osservare che in tali procedimenti il contatto diretto tra imputato e giudice/giudizio si

è verificato e sono pertanto compatibili con le finalità del Disegno di Legge consentendo comunque la celebrazione del processo;

D) nell'esperienza degli operatori ancor più del processo per gli imputati adulti, i ruoli del dibattimento dei Tribunali per i minorenni sono costituiti solamente in minima parte da imputati che hanno scelto consapevolmente tale approdo processuale.

L'AIMMF ritiene, quindi, inadeguata alle esigenze del processo penale minorile la previsione dell'art 4.1 lett a), che rimanda soltanto alla fase dibattimentale la disposizione del giudice di rinnovazione della notifica "personalmente o a mani di persona convivente", ritenendosi invece opportuna la possibilità di tale adempimento all'udienza preliminare, con conseguente anticipazione a tale fase dell'ordinanza di sospensione del procedimento di cui all'art 4.1 lett b.

L'AIMMF rileva altresì l'incompatibilità con le finalità del processo penale minorile della previsione di cui all'art 5 DdL 5019 riguardante le **Sanzioni sostitutive non detentive.**

A questo proposito si deve ribadire la necessità e urgenza di un intervento specifico sul sistema sanzionatorio per i minorenni (così come sarebbe auspicabile l'emanazione di un ordinamento penitenziario minorile) che elimini l'incoerenza della normativa attualmente in vigore costituendo un raccordo tra le misure cautelari coercitive (in particolare collocamento in comunità e prescrizioni) e le pene.

Qualora, comunque, si ritenesse di emanare la normativa in esame sarebbe comunque necessario:

- A) prevedere art 5.1 lett a) e lett e), che per "altro luogo di privata dimora", si possa intendere anche il collocamento in comunità educative o riabilitative;
- B) porre un divieto esplicito di ricorso agli strumenti elettronici di controllo, art 5.1 lett c), per gli imputati minorenni;
- C) estendere la possibilità di esclusione della sanzione della "reclusione presso l'abitazione" di cui all'art 5.1 lett a) all'ipotesi in cui la stessa risulti incompatibile con le esigenze educative.

L'AIMMF rileva altresì il pericolo che il disegno di legge sulla "**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. DdL C. 2094 Tenaglia**" possa, di fatto, nella proposta di estensione generale oltre quella già applicata dinanzi al giudice di pace, snaturare la *ratio* e la funzione dell'istituto dell'irrilevanza del fatto prevista dall'art 27 DPR 448/88 nel procedimento minorile.

Al riguardo non può tralasciarsi di dire che i Tribunali Minorili hanno fatto buon governo di tale istituto, applicandolo con la dovuta prudenza e non in ottica meramente deflattiva. Dai dati relativi all'anno 2006 (gli ultimi raccolti dal DGM) emerge ad esempio che a fronte di 35.076 procedimenti a carico di imputati noti, vi sono state 3.083 pronunce di irrilevanza da parte dei GIP e 1634 pronunce da parte dei GUP, pari al 13% delle notizie di reato.

La questione è di immediata rilevanza applicativa in quanto a differenza del DdL 5019, il DdL 2094 prende in esame l'ordinamento minorile ed interviene

esplicitamente con alcune modifiche normative. Le soluzioni adottate sono per alcuni aspetti condivisibili, ma sembrano necessarie alcune modifiche ed in particolare:

- a) nella ridefinizione dell'irrilevanza/tenuità, pare condivisibile l'attenzione alle vittime del reato con il richiamo alle "conseguenze dannose" della condotta illecita. Meno condivisibile invece che si sopprima il riferimento, previsto nell'art 27 DPR 448/88, alla necessità di valutare se "l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne". Si ritiene pertanto opportuno che, fermo restando il richiamo all'art 530 bis cpp contenuto nel nuovo articolo 27, si mantenga per i minorenni tale ultimo inciso;
- b) non si comprende perché nel procedimento penale a carico degli adulti il PM possa chiedere l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari (art 4 e 5 DdL 2094), mentre per gli indagati minorenni si mantenga ferma la necessità di una sentenza da parte del GIP o da parte del GUP. Tale passaggio procedimentale, oltre che poco comprensibile quanto a disparità di trattamento tra minori e adulti, è specie per le sentenze di irrilevanza da parte dei GIP fonte di notevole aggravio nel lavoro degli uffici minorili rendendo necessaria la celebrazione di udienze dedicate unicamente a tale adempimento per consentire agli imputati/minorenni di partecipare all'udienza, non potendosi definire il procedimento con sentenza se non si è garantita l'instaurazione del contraddittorio;
- c) considerato che sufficiente a salvaguardare l'esigenza di responsabilizzazione del minore rispetto alle condotte devianti è l'interrogatorio effettuato nella fase delle indagini preliminari, si ritiene opportuno che anche per gli imputati minorenni il PM possa chiedere l'archiviazione al GIP.

L'AIMMF auspica che le considerazioni appena esposte possano costituire una base per la riflessione e per l'ulteriore esame e la ri-formulazione dei disegni di legge in questione al fine di armonizzare l'intento di comprensibile evoluzione della disciplina in vigore in materia processual-penalistica con l'interesse per il minore autore di reato che, attraverso gli istituti giudici, introdotti dal d.p.r. 448/88, si è inteso garantire.

Oggi più che mai le leggi " pensate " per i minori necessitano di una normativa volta a svilupparne al meglio la loro potenziale efficacia, piuttosto che disperderla o generalizzarla con la conseguente possibile scomparsa della specificità dell'intervento del giudice.

Roma, 28 maggio 2012

Il Segretario Generale

Il Presidente

Susanna Galli

Luciano Spina